



Città di Maranello

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 37 del 28/07/2020

Oggetto : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE

L'anno DUEMILAVENTI il giorno **VENTOTTO** del mese di **LUGLIO** alle ore 18:30, in collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella **Residenza** Municipale, nel rispetto di quanto stabilito con decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 236 del 9 aprile 2020, in attuazione dell'art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020 previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del signor **Fontana Juri**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	ZIRONI LUIGI	SI		10	CORDASCO FEDERICA	SI	
2	FONTANA JURI	SI		11	NOSTRINI DAVIDE	SI	
3	MORI ALESSIO	SI		12	BARBOLINI LUCA	SI	
4	MAGNANI ERICA	SI		13	BARBOLINI STEFANO		SI
5	FERRARINI ANDREA	SI		14	FERRI STEFANO	SI	
6	VANDELLI MAURIZIA	SI		15	SGAMBATI VINCENZO	SI	
7	GIBELLINI GIORGIO	SI		16	LILLO BARBARA		SI
8	CAVALLARO CLAUDIO		SI	17	SASSI GUGLIELMO	SI	
9	TUGNOLI FABIO		SI				

Totale Presenti n. 143

Totale Assenti n. 4

Sono presenti gli Assessori: . MILILLI MARIAELENA, FERRARI CHIARA, MARSIGLIANTE ELISABETTA, OTTOLINI DANIELA, COSTETTI ALESSIO

Partecipa il Segretario Generale Motolese Dott.ssa Anna Maria.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: MAGNANI ERICA, CORDASCO FEDERICA, FERRI STEFANO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Delibera Numero 37 del 28/07/2020

Area Economico Finanziaria

Servizio Tributi

Rispetto all'appello di apertura è collegato alla videoconferenza il consigliere Cavallaro Claudio (presenti 14 consiglieri su 17).

In continuazione di seduta, il Presidente del Consiglio comunale invita il Sindaco ad illustrare l'argomento iscritto al nr. 5 dell'ordine del giorno della seduta.

Esaurito l'intervento del Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale dà la parola ai Consiglieri per il dibattito.

In assenza di interventi dei Consiglieri comunali;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 780 della legge n.160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160/2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

Visto che:

- il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con propria deliberazione n. 24 del 01/04/2014, e successive integrazioni e modificazioni, regola l'applicazione dell'IMU disciplinata dal DI n. 201/2011 e dalla legge n. 147/2013, oltre che da varie disposizioni normative, che non sono più vigenti a decorrere dall'1° gennaio 2020, fatta eccezione per quelle disposizioni che sono compatibili con la nuova IMU disciplinata dalla legge n. 160/2019;
- il regolamento IMU vigente non può essere abrogato perché disciplina le condizioni che regolano l'attività di accertamento relativamente agli anni d'imposta fino al 2019.

Visto:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- l'art. 1, commi da 739 a 783 della legge n. 160/2019 che disciplina la nuova IMU, ed in particolare il comma 777 che disciplina le facoltà di regolamentazione del tributo;
- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali l'Imu non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168);
- l'art. 1, comma 779 della legge n.160/2019 che dispone che per l'anno 2020 i Comuni possono approvare entro il 30 giugno 2020 le delibere concernenti le aliquote IMU ed i regolamenti IMU, in deroga all'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, all'art. 53 della legge n. 388/ 2000 ed all'art. 172 del D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 107, comma 2 del D.L. 18/2020 che ha differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione al 31 luglio 2020;

- l'art.138 del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che ha allineato i termini dell'approvazione del Bilancio di previsione e degli atti deliberativi in materia di tariffe, aliquote e Regolamenti al 31 luglio 2020;

Esaminato lo schema di Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), predisposto dal Servizio Tributi, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di procedere con l'approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU in allegato e con la presa d'atto che, per quanto non espressamente previsto, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

Premesso che :

- l'Organizzazione mondiale della sanità, ha dichiarato l'epidemia da Virus COVID19 dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);
- con DPCM del 31 gennaio 2020, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con diversi DPCM, decreti legge e ordinanze dei presidenti delle varie regioni, è stata fortemente limitata la circolazione di persone e sono state sospese numerose attività produttive, sospensione che ha determinato una forte crisi economica e finanziaria delle aziende coinvolte;

Richiamata la Risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5/DF dell'8 giugno 2020 e le indicazioni in essa contenute e preso atto che questo Comune non ha adottato alcun provvedimento né in materia di differimento della scadenza, né in materia di disapplicazione delle sanzioni riservate a soggetti in difficoltà, in caso di versamenti posticipati;

Considerato che la sopracitata Risoluzione 5/DF, indica espressamente che *"gli enti locali possono comunque introdurre agevolazioni, vale a dire ipotesi di ravvedimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, sulla base dei principi delineati dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la "possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili"*, la quale rende tecnicamente possibile l'inserimento di un'apposita previsione regolamentare all'interno del regolamento collegato;

Analizzata la normativa che disciplina le percentuali di riduzione delle sanzioni in caso di pagamento con ravvedimento operoso, e ricavato, dal combinato disposto dell'art.13 comma 1 del D.Lgs.471/97 e dell'art.13 comma 1 del D.Lgs. 472/97, il seguente prospetto riepilogativo relativo alle sanzioni applicabili:

Misura Sanzioni e Interessi per ravvedimento operoso:

	Sanzioni	Interessi
Ravvedimento entro 15 gg	0,1% per ogni giorno fino al 15°	Interessi legali
Ravvedimento entro 30 gg	1,50%	Interessi legali
Ravvedimento entro 90 gg	1,67%	Interessi legali
Ravvedimento entro 1 anno	3,75%	Interessi legali

Ritenuto opportuno applicare l'agevolazione ai tardivi versamenti, relativamente sia all'acconto che al saldo Imu per l'anno 2020, effettuati entro il termine del 30/6/2021, termine di presentazione della dichiarazione Imu per l'anno 2020 in considerazione che gli effetti negativi dell'epidemia non si esauriscono oggettivamente in tempi brevi;

Ritenuto necessario, quanto alla misura della riduzione da applicare alle sanzioni previste per il ravvedimento operoso dell'Imu 2020, individuare criteri ragionevoli ed equi in base ai quali stimare un quoziente di tale riduzione, ed i limiti da potere utilizzare, senza incorrere nel mancato rispetto del principio dell'indisponibilità tributaria;

Considerato che è possibile ipotizzare un intervento di riduzione della percentuale delle sanzioni ragionevolmente valutato tra il 20% ed il 50%, in quanto più semplice per il contribuente ed in linea con le esigenze di semplificazione e chiarezza dettate dallo Statuto del Contribuente e richiamate dalla Risoluzione 5/DF stessa;

Ritenuto pertanto di adottare l'ipotesi di riduzione più favorevole al contribuente applicando la riduzione del 50% alle sanzioni previste per il Ravvedimento operoso;

Misura delle sanzioni e interessi per ravvedimento operoso della rata di acconto con scadenza 16/06/2020 e per la rata di saldo con scadenza 16/12/2020

	Sanzioni	Sanzione ridotta del 50%	Interessi
Ravvedimento entro 15 gg	0,1% per ogni giorno fino al 15°	0,05% per ogni giorno fino al 15°	Interessi Legali
Ravvedimento entro 30 gg	1,50%	0,75%	Interessi legali
Ravvedimento entro 90 gg	1,67%	0,84%	Interessi legali
Ravvedimento entro 1 anno e comunque entro il 30/06/2021	3,75%	1,87%	Interessi legali

Preso atto che tale agevolazione è destinata ai contribuenti che si trovano in situazione di difficoltà economica determinata dalla pandemia COVID-19, ed è riconosciuta previa comunicazione scritta da presentare all'ufficio tributi o inviare via PEC a: tributi@cert.comune.maranello.mo.it, a pena di decadenza, entro il 30/06/2021;

Richiamati :

-l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 21/07/2020 dalla Commissione Consiliare Bilancio;

Visti, inoltre, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n.267/00, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con votazione espressa per appello nominale dai 14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti ed accertata come segue dagli scrutatori:

CONSIGLIERI PRESENTI	14
CONSIGLIERI VOTANTI	11
VOTI FAVOREVOLI	11
CONSIGLIERI ASTENUTI	3
VOTI CONTRARI	0

COGNOME E NOME	GRUPPO	VOTAZIONE
ZIRONI LUIGI	PARTITO DEMOCRATICO	Favorevoli
FONTANA JURI		
MORI ALESSIO		
MAGNANI ERICA		
FERRARINI ANDREA		
VANDELLI MAURIZIA		
GIBELLINI GIORGIO		
CAVALLARO CLAUDIO	MARANELLO IN TESTA ZIRONI	Favorevole
CORDASCO FEDERICA	SINDACO	
NOSTRINI DAVIDE	L'ITALIA DEL FUTURO	
BARBOLINI LUCA	LEGA SALVINI PREMIER	Astenuiti
SGAMBATI VINCENZO		
FERRI STEFANO		
SASSI GUGLIELMO	FRATELLI D'ITALIA EVOLUZIONE MARANELLO	Favorevole

DELIBERA

1) Di ritenere tutto quanto esposto in premessa, come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, introdotta e disciplinata dalla Legge 160/2019 a decorrere dal 1° gennaio 2020, allegato al presente atto, da ritenersi parte integrante e sostanziale;

3) Di adottare a favore di quei contribuenti che si trovano in motivate difficoltà economiche riconducibili, direttamente o indirettamente, all'emergenza epidemiologica Covid -19, una agevolazione consistente in una riduzione del 50% delle sanzioni per pagamenti relativi all'acconto ed al saldo Imu per l'anno 2020, effettuati con la procedura del ravvedimento operoso entro il termine per la presentazione della dichiarazione Imu 2020, ovvero entro il 30/06/2021;

4) Di fissare in misura pari al 50% la riduzione da applicare alle percentuali previste dalla normativa in materia di ravvedimento operoso, come sintetizzato nel seguente prospetto:

Misura delle sanzioni e interessi per ravvedimento operoso della rata di acconto con scadenza 16/06/2020 e per la rata di saldo con scadenza 16/12/2020

	Sanzioni	Sanzione ridotta del 50%	Interessi
Ravvedimento entro 15 gg	0,1% per ogni giorno fino al 15°	0,05% per ogni giorno fino al 15°	Interessi Legali
Ravvedimento entro 30 gg	1,50%	0,75%	Interessi legali
Ravvedimento entro 90 gg	1,67%	0,84%	Interessi legali
Ravvedimento entro 1 anno e comunque entro il 30/06/2021	3,75%	1,87%	Interessi legali

5) Di dare atto che il contribuente che ritenga di avere diritto alla suddetta agevolazione deve darne comunicazione scritta, da presentare all'ufficio tributi o trasmettere via PEC al seguente indirizzo:

tributi@cert.comune.maranello.mo.it **entro il 30/06/2021** a pena di decadenza;

6) Di dare atto che quanto disposto con la presente deliberazione si applica, ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 388/2000, a partire dal 1° gennaio 2020;

7) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2020 e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Indi, con separata votazione:

CONSIGLIERI PRESENTI	14
CONSIGLIERI VOTANTI	11
VOTI FAVOREVOLI	11
CONSIGLIERI ASTENUTI	3
VOTI CONTRARI	0

COGNOME E NOME	GRUPPO	VOTAZIONE	
ZIRONI LUIGI	PARTITO DEMOCRATICO	Favorevoli	
FONTANA JURI			
MORI ALESSIO			
MAGNANI ERICA			
FERRARINI ANDREA			
VANDELLI MAURIZIA			
GIBELLINI GIORGIO			
CAVALLARO CLAUDIO			MARANELLO IN TESTA ZIRONI
CORDASCO FEDERICA			SINDACO
NOSTRINI DAVIDE			L'ITALIA DEL FUTURO
BARBOLINI LUCA	LEGA SALVINI PREMIER	Astenuti	
SGAMBATI VINCENZO			
FERRI STEFANO			
SASSI GUGLIELMO	FRATELLI D'ITALIA EVOLUZIONE MARANELLO	Favorevole	

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/00.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico (MP3) a norma e per gli effetti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio
Fontana Juri
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Motolese Dott.ssa Anna Maria
Atto sottoscritto digitalmente



Città di Maranello

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

Allegato alla Proposta di deliberazione del Consiglio N° 27

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Maranello, lì 24/07/2020

Il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria
Monica Venturelli / INFOCERT SPA
Atto Firmato Digitalmente



Città di Maranello

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

Allegato alla Proposta di deliberazione del Consiglio N° 27

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
 PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime **parere favorevole** di regolarità contabile.

Maranello, lì 24/07/2020

Il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria
Monica Venturelli / INFOCERT SPA
Atto Firmato Digitalmente



Città di Maranello

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 37 del 28/07/2020 viene pubblicata all'Albo del Comune il : 06/08/2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. n. 267/2000, in data 28/07/2020.

Dalla residenza municipale, 06/08/2020

Il Segretario Generale
Anna Maria Motolese / INFOCERT SPA
Atto Firmato Digitalmente



Città di Maranello

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con delibera di C.C. n. del 00/00/2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto _____	3
Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili _____	3
Articolo 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari _____	3
Articolo 4- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili _____	3
Articolo 5 - Versamenti effettuati da un contitolare _____	4
Articolo 6 – Differimento del termine di versamento _____	4
Articolo 7– Esenzione immobile dato in comodato _____	4
Articolo 8 – Interessi moratori _____	4
Articolo 9 – Rimborsi e compensazione _____	5
Articolo 10 – Accertamento esecutivo e controlli _____	5
Articolo 11- Entrata in vigore del regolamento _____	5

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
5. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia .

Articolo 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7.

Articolo 4- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti l'inagibilità o l'inabitabilità del fabbricato;
 - c) da parte del contribuente mediante trasmissione di perizia tecnica redatta da tecnico abilitato che dichiara lo stato di inagibilità o inabitabilità del fabbricato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 5 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 6 – Differimento del termine di versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi eventi di natura straordinaria ed eccezionale, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione, ivi incluse quelle relative alle conciliazioni giudiziali.
2. Il differimento del termine di versamento di cui al comma precedente si applica solo alla quota di imposta municipale propria di competenza comunale.

Articolo 7– Esenzione immobile dato in comodato

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune.
2. L'esenzione opera solo con riferimento all'IMU di competenza comunale e solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte nel comma 1.

Articolo 8 – Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 9 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 8. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad 12,00.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Articolo 10 – Accertamento esecutivo e controlli

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 30,00.
3. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme riscosse annualmente ed effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'IMU, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Articolo 11- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.